



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI
ECONOMICI E PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/08/2014

Integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2019

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei diversi settori. In particolare l'art. 12 della citata legge "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" recita testualmente:

1. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

2. l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;

In applicazione a quanto sancito all'art. 12 dallo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 04.05.2010, che recita testualmente:

"Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che qualunque sia il campo di azione, sociale, sportivo, artistico e culturale o del tempo libero, quando queste sono rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi della città, con effettivo spirito volontario, contribuiscono al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza tra le persone. A tal fine istituisce l'Albo Comunale per l'iscrizione delle associazioni e dei gruppi. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di iscrizione".

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

- 1) Il Comune di Ozieri stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
- 2) L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.
- 3) I contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio non possono essere concessi per attività con fini di lucro, per manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell'attività dell'Amministrazione Comunale, o che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza ozierese. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità sociale, di beneficenza, di solidarietà e di partecipazione civica.
- 4) Il Comune di Ozieri istituisce con il presente regolamento l'Albo delle Associazioni e dei gruppi. Al fine di rilevare la realtà delle associazioni e dei gruppi organizzati operanti nel territorio comunale, che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto principale, lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nel successivo articolo 2, suddivisi per aree tematiche di cui all'art. 3. L'Assessorato alla Cultura, curerà l'iscrizione all'Albo e la tenuta dello stesso compresi tutti gli atti di gestione (es. aggiornamento, iscrizioni, cancellazioni e revisione dell'albo).

Art. 2 – Destinatari

- 1) Possono beneficiare degli interventi, previsti all'art. 1:
 - a) Le associazioni, i gruppi, le organizzazioni, aderenti al Registro delle Associazioni del Comune di Ozieri;
 - b) Soggetti del terzo settore individuati dalla L. R. 13 settembre 1993 n. 39: organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, altri soggetti privati non a scopo di lucro;
 - c) Istituti di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
 - d) Persone e enti pubblici;
 - e) Comitati riconosciuti;
 - f) Soggetti privati di chiara fama e prestigio.

Art. 3 - Settori d'intervento

- 1) I settori d'intervento sono quelli relativi a:
 - a) Attività culturali e scientifiche
 - b) Attività educative
 - c) Tutela ambientale
 - d) Attività socio-assistenziali e umanitarie
 - e) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani

- f) Attività ricreative e sportive
- g) Turismo, sviluppo economico e valorizzazione risorse locali

Art. 4 - Limiti oggettivi del Regolamento

- 1) Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - a) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - b) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
 - c) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
 - d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture di terzi utilizzati dall'amministrazione comunale per iniziative proprie;
 - e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
 - f) i contributi, le provvidenze, i vantaggi economici erogati dall'amministrazione comunale in attuazione di disposizioni di leggi e regolamenti diversi da quanto disciplinato dal presente ordinamento;
 - g) le provvidenze conseguenti ad accordi formalizzati con Enti pubblici.

Art. 5 - Responsabilità

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, vantaggi economici o patrocinio.
2. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

Art. 6 - Criteri di erogazione

- 1) Richiamato l'art.6 comma 9 del D.L.78/2010 come trasformato dalla L.122/2010 per le attribuzioni delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività svolte dai destinatari di cui all'art.2 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

<i>A)SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROPRIA DEL COMUNE IN FORMA SUSSIDIARIA</i>	Punti da 0/10
<i>B)COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI</i>	Punti da 0/10
<i>C)RISPONDENZA ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ASSESSORATO DI RIFERIMENTO</i>	Punti da 0/15
<i>C)AL PERSEGUIMENTO DI INTERESSI DI CARATTERE GENERALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A VALORI DI SOLIDARIETÀ</i>	Punti da 0/10
<i>D)COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE</i>	Punti da 0/5
<i>E)ALLA NATURA DEL SERVIZIO PRESTATO, CON PARTICOLARE</i>	Punti da 0/5

RIGUARDO A QUELLI RESI GRATUITAMENTE AL PUBBLICO	
F)ALL'ORIGINALITÀ E INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO (IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E AMBIENTALI	Punti da 0/5
G)ALLA CONTINUITÀ NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ PRESTAT DAL DESTINATARIO A FAVORE DELLA COMUNITÀ OZIERESE	Punti da 0/10
H)ALLA CONSERVAZIONE E AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORMAI DIVENUTE TRADIZIONALI NELLA REALTÀ SOCIOCULTURALE OZIERESE	Punti da 0/20
I)GRADO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE	Punti da 0/5
L)AL NUMERO DELLE PERSONE COINVOLTE	Punti da 0/5

CAPO II – CONTRIBUTI

Art. 7 - Tipologia e natura dei contributi

- 1) Il sostegno finanziario ai soggetti richiedenti può articolarsi in forma di:
- Contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività previste dagli statuti delle Associazioni richiedenti;
 - Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.

Art. 8 - Condizioni generali di concessione

- I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dal materiale pubblicitario che le attività vengono attuate con il supporto del Comune.
- La concessione di contributi di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 9 - Richiesta di ammissione

- I soggetti pubblici e privati, per accedere ai contributi ordinari e/o straordinari previsti dal presente Regolamento, devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Ozieri entro le scadenze previste negli articoli seguenti.
- La richiesta di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere:
 - i dati del soggetto richiedente, del legale rappresentante;
 - l'indicazione delle modalità di pagamento prescelta per l'erogazione del contributo e gli eventuali dati bancari;
 - il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy - D.Lgs. 196/2003
 - la dichiarazione sostitutiva dei soggetti privati proponenti da cui risulti l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;
 - gli allegati indicati dai seguenti specifici articoli.

3) Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii il Comune provvederà a dare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Art. 10 - Contributi ordinari

1) La domanda per ottenere contributi ,nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, inerenti l'attività ordinaria del soggetto richiedente ,deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno corredata di:

- a) programma delle iniziative previste per l'anno successivo e descrizione delle finalità;
- b) ultimo bilancio consuntivo;
- c) atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche, relazione sull'attività svolta, esclusi i soggetti iscritti al "Registro delle Associazioni" del Comune di Ozieri;
- d) elenco di altri soggetti pubblici o privati, che collaborano alla realizzazione del programma.

2. L'erogazione dei contributi ordinari avviene seguendo l'iter descritto nel successivo art. 11,previa valutazione delle finalità dei soggetti richiedenti e sulla scorta dei criteri di cui ai precedenti artt. 2 e 6.

Art. 11 - Procedura per la valutazione e concessione dei contributi ordinari

1) Alla scadenza prevista dall'art. 10, il Settore d'intervento competente per materia inizia il seguente iter:

- a) Esame dell'ammissibilità delle richieste di contributo pervenute e verifica della completezza formale. In caso la domanda risulti incompleta o carente di taluno degli elementi richiesti, l'Ufficio provvede a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per l'integrazione, pena la nullità. I termini del procedimento riprendono pertanto a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dalla data di scadenza fissata, qualora non vengano presentate.
- b) Elaborazione di una scheda di sintesi contenente i dati significativi per ogni richiesta, da sottoporre entro 60 giorni (gennaio) ad una Commissione formata dal Sindaco (o suo delegato), dai Dirigenti dei Servizi competenti per materia (o loro delegati) e dai capi gruppo del Consiglio Comunale (o loro delegati), per la valutazione ed eventuale concessione di contributo.
- c) La Commissione, entro 60 giorni (marzo), valuta in base alle finalità ed ai criteri stabiliti nei precedenti articoli e procede all'assegnazione dei contributi in base alle disponibilità di bilancio con determinazione del Dirigente competente per materia.
- d) La concessione del contributo, o il diniego motivato, vengono comunicati per scritto ai richiedenti. In caso di diniego della concessione di contributo, prima dell'adozione del provvedimento definitivo verrà data comunicazione formale al richiedente, come previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 13.12.2010.

Art. 12 - Contributi straordinari

1) In caso di particolari iniziative occasionali o singoli progetti che esulano dall'attività ordinaria del soggetto e che abbiano particolare rilevanza e interesse per la collettività, può essere presentata richiesta di contributo, di norma, almeno 45 giorni prima dalla data d'inizio dell'attività proposta. Tale termine non si applica per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.

La richiesta, supportata dell'istruttoria del Settore di riferimento, verrà valutata dalla Giunta Comunale ed il contributo sarà erogato in base alle disponibilità di bilancio, e comunque in misura non superiore al 70% delle spese previste.

2) La richiesta di contributi per attività straordinarie dovrà essere corredata da:

- a) Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa/manifestazione o progetto da realizzare,

indicante la finalità pubblica o di interesse pubblico, la rilevanza (comunale o sovra comunale) data o periodo di svolgimento ed entità del contributo richiesto;

b) Preventivo di spesa dettagliato dell'iniziativa o progetto, analiticamente suddiviso per voci nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati;

c) Atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche, relazione, possibilmente documentata, sull'attività svolta dal soggetto (tranne per i soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni e dei Gruppi del Comune di Ozieri), nel caso si tratti di soggetti giuridici.

3) Non sono ammesse richieste per iniziative già realizzate.

Art. 13 - Bandi per contributi straordinari

1) Il Comune di Ozieri, in presenza di significative ricorrenze o di temi di particolare rilevanza, si riserva la possibilità di emettere bandi specifici per l'erogazione dei contributi straordinari.

2) In questi casi sarà il Bando stesso a contenere procedure e scadenze per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi.

Art. 14 - Erogazione e rendicontazione dei contributi

1) La liquidazione del contributo ordinario viene effettuata con le seguenti modalità:

a) 40% del contributo assegnato, dietro formale richiesta del soggetto richiedente;

b) 60% a saldo, dietro presentazione di una relazione sulla attività svolta unitamente al consuntivo delle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

2) La liquidazione del contributo straordinario viene effettuata con le seguenti modalità:

a) in unica soluzione a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione, non oltre 90 giorni da tale data, di una relazione dettagliata sull'iniziativa svolta e di un rendiconto economico delle spese sostenute accompagnate da pezze giustificative e dalle eventuali entrate.

b) Il Responsabile del Servizio competente può richiedere la presentazione di documenti integrativi in merito alla relazione e consuntivo richiesti, qualora lo ritenga opportuno.

Art. 15 - Decadenza

1) I soggetti assegnatari dei contributi di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa o il progetto per il quale il contributo era stato concesso salvo cause di forza maggiore;

b) sia stato sostanzialmente modificato il programma. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo rimodulato rispetto a quello stabilito inizialmente.

2) Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

CAPO III – VANTAGGI ECONOMICI

Art. 16 - Definizione

1. Per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione occasionale e temporanea, in uso gratuito o a canone agevolato, di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni di servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

Art. 17 - Concessione in uso di beni mobili, immobili, servizi

- 1) Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività, poste in essere dai soggetti indicati all'art. 2 del presente regolamento, anche con la concessione di vantaggi economici descritti al precedente articolo in aggiunta o sostituzione del contributo economico.
- 2) Nella richiesta, che deve essere presentata al Responsabile del Settore competente per materia, almeno 90 e non oltre 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, il soggetto deve indicare le date di inizio e termine per l'uso dei beni.
- 3) Il provvedimento concessorio è di competenza dirigenziale.

CAPO IV – PATROCINIO

Art. 18 - Definizione di patrocinio e principi generali

- 1) Il patrocinio è una forma simbolica di adesione con la quale il Comune di Ozieri accorda il proprio sostegno con associazione di immagine, a singole iniziative di particolare valore rivolte alla collettività promosse da soggetti pubblici o privati indicati nell'art. 2 nei settori d'intervento previsti nell'art. 3 del presente Regolamento.
- 2) Saranno privilegiate le richieste di patrocinio presentate per attività svolte nel nostro territorio comunale. Le richieste di patrocinio per attività svolte al di fuori del territorio comunale verranno ammesse dalla Giunta Comunale, in via eccezionale nei casi in cui assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano comunque contenuti e significati di interesse per la comunità ozierese nei settori individuati dal presente Regolamento.
- 3) In caso di richiesta di patrocinio presentata dai soggetti previsti dall'art. 2 aventi sede al di fuori del nostro territorio comunale, l'istanza, fermo restando i requisiti su elencati, sarà valutata solo se accompagnata dall'atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche e relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.
- 4) Il patrocinio non comporta automaticamente l'erogazione di contributi economici o la concessione in uso di spazi o attrezzature comunali, che dovranno essere espressamente richiesti in base alle disposizioni del presente Regolamento.
- 5) E' esclusa qualsiasi responsabilità propria del Comune di Ozieri in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa patrocinata ed è estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire fra l'ente o associazione a cui è concesso il patrocinio e terzi.
- 6) Il Comune di Ozieri concede il patrocinio anche al fine di valorizzare le libere forme associative, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.12 dello Statuto Comunale.
- 7) Si intendono automaticamente patrocinate tutte le iniziative inserite nei programmi annuali elaborati dai Settori dell'Ente di concerto con le Associazioni del territorio ed approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 19 - Modalità di richiesta del patrocinio

- 1) La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione. Qualora sia accompagnata da una richiesta di contributo, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 2) La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere i dati del soggetto richiedente, del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 come adeguato con **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101** - emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge 25 ottobre 2017, 163) Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), oltre ai seguenti allegati:
 - a) Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa/manifestazione da realizzare, indicante la finalità pubblica o l'interesse pubblico, la rilevanza (comunale o sovracomunale), la data o periodo di svolgimento e dichiarazione che la stessa non persegue finalità di lucro.
 - b) Atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche, relazione sull'attività svolta dal soggetto

nell'ultimo anno (tranne per i soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni e dei Gruppi del Comune di Ozieri).

Art. 20 - Modalità di concessione del patrocinio

- 1) La Giunta Comunale, in seguito all'istruttoria effettuata dal Settore competente, delibera la concessione del patrocinio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
- 2) La concessione del patrocinio, o il diniego motivato, vengono comunicati per scritto ai richiedenti. In caso di diniego della concessione di patrocinio, verrà data comunicazione formale al richiedente come previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. e dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 13.12.2010.

Art. 21 - Utilizzo del patrocinio

- 1) I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio, devono farne menzione in tutte le forme di comunicazione e pubblicizzazione previste, apponendo la dicitura "con il patrocinio del Comune di Ozieri" e la stampa corretta dello stemma comunale.
- 2) Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale, in relazione all'iniziativa patrocinata.
- 3) L'uso improprio o non autorizzato dello stemma e/o logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno all'immagine del Comune, comporterà l'immediata revoca del patrocinio con atto motivato. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall'utilizzo improprio o non autorizzato, saranno ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore, il quale terrà sollevato il Comune di Ozieri da ogni responsabilità.
- 4) L'uso dello stemma e/o del logo del Comune associato ad iniziative private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative del Comune, è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000.

Art. 22 - Agevolazioni

- 1) La concessione del patrocinio comporta come beneficio il diritto alla riduzione o alla esenzione della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa nelle misure stabilite dalla legge (art. 20 del D.Lgs. 507/1993) se tali materiali promozionali non recano sponsorizzazioni o pubblicità.
- 2) Il conferimento del patrocinio non comporta automaticamente la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Pubblicità, norme transitorie e finali

- 1) L'Amministrazione Comunale pubblica annualmente nel sito del Comune di Ozieri l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi ed agevolazioni (secondo le modalità previste dalle leggi vigenti).
- 2) I modelli per la presentazione della domanda di patrocinio o di contributo sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ozieri.
- 3) Ogni singolo Settore dell'Amministrazione, sulla base delle proprie specificità, con provvedimento dirigenziale, emana disposizioni per la concreta attuazione delle norme generali contenute nel presente regolamento e rivolte in particolare a precisare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle istanze e le azioni di tutela e di controllo.

Art. 24 – Abrogazioni ed entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento sostituisce ed abroga i regolamenti approvati precedentemente.
- 2) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ozieri.